

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Caserta: dott. Marco de Vingolis, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. xxxx /19 R.G. avente ad oggetto:

- RISARCIMENTO DANNI -

e vertente

Tra

**Cliente**

- ATTORE -

Contro

1) **BANCA S.P.A.**

- CONVENUTA -

2) **LA SOCIETÀ S.P.A.,**

- CONVENUTA CONTUMACE -

**Conclusioni**

**ATTRICE:** accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta banca per aver omesso nella redazione unilaterale del contratto di informare preventivamente il contraente quali fossero i costi non ripetibili e quali quelli ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento e per l'effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di € 4.100,85, quale rimborso della quota parte dei costi del credito non fruita, come calcolata secondo il criterio proporzionale "ratione temporis", oltre interessi legali, il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice di pace adito e con vittoria delle spese processuali.

**CONVENUTA:** Rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile e nel merito infondata con vittoria delle spese di giudizio.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore assumeva che, in data 07/11/2016, aveva sottoscritto con la convenuta società di intermediazione **SOCIETA' S.p.A.**, quale mandataria dell'Istituto mutuante **BANCA S.C.A.R.L.** - ora **BANCA S.P.A.**, un contratto di mutuo n. (omissis) rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 quote consecutive di € 304,00 cadauna della retribuzione mensile e che, nel corso dell'anno 2019, allo scadere della 27 rata, l'istante si avvaleva della facoltà di estinzione anticipata del prestito mediante corresponsione alla convenuta del capitale residuo, interessi ed oneri al netto degli interessi non maturati e scorporati dallo stesso istituto di credito.

L'istante quindi, richiedeva alla convenuta il rimborso della somma complessiva di € 4.932,27, di cui € 141,36 a titolo di commissioni bancarie ed € 4.932,27 a titolo di intermediazione di **SOCIETA' S.p.A.**, al netto della somma di € 972,78 rimborsata in fase di estinzione, e calcolata secondo il criterio proporzionale "ratione temporis", ovvero del metodo di proporzionalità semplice, in base al quale l'importo complessivo delle commissioni, premi e delle "altre spese" viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue, e quindi rappresentante la porzione dei costi del credito relativa alla parte non fruita del contratto.

Pertanto l'istante concludeva per la liquidazione delle somme residue come indicate in epigrafe.

In data 10.07.2019 si costituiva in cancelleria la convenuta società il cui procuratore, nella comparsa di costituzione, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, sia in fatto che in diritto, e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 12.10.2020, ritenuta la causa documentale e rassegnate le conclusioni di entrambe le parti, questo giudice riservava la causa in decisione.

### Motivi della Decisione

In via preliminare verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione alla convenuta **SOCIETÀ S.p.A.**, regolarmente citata e non comparsa in giudizio, questo giudice ne dichiara la sua contumacia.

Nel merito, la domanda di parte attrice risulta infondata ed è rigettata per i seguenti motivi.

Preliminarmente va rilevato che l'art. 125 sexies Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dal D.Lgs 13/08/2010, n. 141 dispone che: *“il consumatore può rimborsare anticipatamente il qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto e nel caso in cui il contratto sia assistito da una copertura assicurativa e lo si estingua anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualizzata il soggetto mutuante deve restituire al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”*.

Al contrario, nei contratti di finanziamento conclusi tra intermediario e consumatore o predisposti unilateralmente dall'istituto di credito e articolati, di norma, sulla base di un piano di ammortamento pluriennale a rate costanti, è stata sovente riscontrata la pratica di negare, al cliente che avesse eseguito il pagamento delle rate residue anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, il rimborso di qualsiasi spesa fino a quel momento sostenuta. Una simile pratica è stata fatta oggetto di numerose censure.

Infatti, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): "va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (c.f.r. per tutte la decisione N. 3583 del 05 maggio 2015 ABF collegio di Milano).

Ebbene, in base ai suddetti criteri e alla documentazione esibita in atti risulta la prova documentale che la banca convenuta, in perfetta sintonia con l'art. 125-sexies TUB, ha predisposto nel contratto un'informativa chiara, trasparente e priva di "qualsivoglia opacità" circa la ripartizione tra oneri e costi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o informativa del regolamento negoziale (c.d.: up-front), e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva (c.d. recurring).

Considerato quindi che nel regolamento contrattuale stipulato tra le parti vengono individuati precisamente i costi maturati e maturandi e che quest'ultimi sono stati conteggiati a favore del cliente/attore, al medesimo non sono dovute le ulteriori somme richieste.

*Sentenza, Giudice di Pace Caserta, dott. Marco de Vingolis, n. 472 del 10 dicembre 2020*

La convenuta Banca ha fornito altresì prova di aver rispettato gli obblighi precontrattuali di cui all'art. 124 TUB attraverso la consegna del c.d. Modulo SECCI, conformemente al modello allegato alla Direttiva Comunitaria 2008/48/CE.

A riguardo risulta la piena validità della disposizione negoziale che esclude la ripetibilità di tutte le spese e commissioni sostenute previste nelle condizioni contrattuali, in quanto conosciute da parte attrice già prima della stipula dell'operazione finanziaria.

Ovvero, il cliente sottoscriveva -si da escludere alcuna ipotesi di vessatorietà delle clausole ivi contenute ex art. 1341 c.c.- apposito documento di "Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo" (SECCI), contenente la specifica di tutte le condizioni economiche e contrattuali, poi trasfusa all'interno del medesimo contratto e attestazione di avvenuta consegna degli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali di offerta fuori sede, infine compilava questionario di intervista finalizzato all'accesso al credito, come da doc. allegata in atti.

Dulcis in fundo la cliente veniva informata, in maniera chiara e precisa che, in sede di perfezionamento dell'operazione finanziaria, tra gli altri, sarebbero stati trattenuti, gli importi di cui alla lett. E) del contratto: Commissioni del Finanziatore € 182,40 e alla lett. F) del contratto: Commissioni di **SOCIETA' S.p.A.** 6.364,26.

Per cui, a seguito di conteggio di estinzione anticipata del contratto finanziamento n (omissis), la convenuta società ha correttamente riconosciuto le quote non maturate delle voci di costo e, scontati gli interessi di € 3.178,02, ha liquidato all'istante la somma pari a complessivi € 972,78 a titolo di "ristoro commissioni" relativa ai costi non maturati con pagamento effettuato in data 28.02.2019.

In punto di diritto, l'art. 39 del D.P.R. n. 859/50 statuisce che "gli istituti cessionari ...possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti concessi, salvo lo sconto degli interessi, e salvo l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma dell'art. 38 del testo unico ", quest'ultimo parimenti non prevede alcun diritto di rimborso di costi non maturati a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Inoltre l'art. 3 del D.M. tesoro statuisce che: "il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento...". Nel caso di specie risulta chiaramente specificato quali costi sono considerati "maturandi" e pertanto il rimborso di questi ultimi nel preventivo di estinzione risulta chiaramente conforme alle menzionate disposizioni normative.

Pertanto, ritenuto quanto già versato all'istante prima del giudizio dalla convenuta società in attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, la domanda dell'istante al pagamento della somma residua risulta infondata.

In riferimento alle spese di giudizio, ritenuta la sussistenza di giusti motivi rinvenibili nella ragioni stesse della decisione, le medesime possono essere interamente compensate tra le parti.

#### **P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando così provvede:

- Rigetta la domanda di **CLIENTE** in quanto infondata;
- Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Caserta il 10.12.2020

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*